



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Contratto di comodato d'uso per l'utilizzo di locali presso la sede di Villa Pace (Messina) per lo svolgimento congiunto di attività di ricerca in Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine tra la Stazione Zoologica Anton Dohrn e l'Università degli Studi di Messina

Premesso che:

- l'Università degli Studi di Messina (di seguito, Università) e la Stazione Zoologica Anton Dohrn (di seguito, SZN) hanno stipulato, in data 21/12/2018, una Convenzione Quadro di collaborazione scientifica per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione e di terza missione, ed una successiva convenzione per l'utilizzo di locali di proprietà dell'Università siti presso la sede di Villa Pace in Messina (Rep. 351/2020), per lo svolgimento congiunto di attività di ricerca in Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, realizzando in tal modo una condivisione di infrastrutture per una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali;
- in data 23/07/2019 (con verbale di consegna immobili in comodato d'uso gratuito, prot. n. 74227 del 30/07/2019) sono stati consegnati dall'Università ad SZN i locali delle palazzine B1 e B2 di Villa Pace, come individuati nelle planimetrie allegate alla suindicata Convenzione;
- successivamente, con nota prot. n. 4390 del 16/01/2020, la SZN ha richiesto, tra l'altro, l'assegnazione di ulteriori locali ed in particolare di uno spazio prospiciente le palazzine B1 e B2 (denominato ex locale bar del corpo A) per poter installare una cella frigorifera per la conservazione di campioni biologici, nonché del locale sito al piano terra della palazzina A al fine di poter installare delle vasche per il trattamento di campioni e la manutenzione della strumentazione di campionamento;
- in considerazione di ciò, gli Organi Accademici dell'Università nelle sedute del 25 novembre 2020 hanno approvato la stipula di un Addendum alla suindicata Convenzione Rep. 351/2020, al fine di prevedere e disciplinare la concessione dei superiori locali richiesti;
- nelle more della stipula di tale Addendum, la SZN - nell'ambito dell'utilizzo delle risorse PON e al fine di ulteriormente investire tali risorse nel potenziamento delle sedi siciliane - ha rappresentato al responsabile della superiore Convenzione (Rep. 351/2019) la necessità di utilizzare i locali già concessi dall'Università nonchè quelli successivamente richiesti quale sede stabile;

- pertanto, le Parti intendono sottoscrivere un nuovo atto nella forma di contratto di comodato d'uso (di durata decennale, rinnovabile) – che sostituendosi e determinando il venir meno della suindicata Convenzione Rep. 351/2020 - riconoscerà alla SZN una sede stabile per lo svolgimento della propria attività di ricerca e disciplinerà le condizioni di utilizzo dei locali assegnati dall'Università;
- ai sensi dell'art. 3 del contratto redatto, l'Università si impegnerà a: concedere in comodato d'uso alla SZN, che accetterà, i locali siti presso le palazzine B1 e B2 (di cui alle planimetrie allegato 1 e 2 del contratto) della sede di Villa Pace a Messina, al fine di consentire alla SZN la costituzione della propria sede stabile e per ospitare in via non esclusiva il personale individuato dalla SZN per lo svolgimento di attività congiunte di ricerca di eccellenza in ambito marino, nonché i locali siti al piano terra e al primo piano della palazzina A così come esattamente individuati nella planimetria allegata al contratto (Allegato 3) che, verranno utilizzati da SZN per l'allocazione di vasche per il trattamento di campioni biologici (i locali siti al piano terra della palazzina A), e per l'allocazione di una cella frigorifera destinata alla conservazione dei medesimi campioni (quelli posti al primo piano); consentire ai ricercatori della SZN l'utilizzo delle infrastrutture di ricerca presenti nei locali, ferma restando la responsabilità della SZN connessa al loro utilizzo nonché alla loro conservazione e custodia; consentire ai ricercatori della SZN l'utilizzo della propria strumentazione nel rispetto della normativa vigente e ferme restando in capo alla SZN le responsabilità connesse al loro l'utilizzo nonché alla loro conservazione e custodia; rispettare la normativa vigente, con specifico riferimento alle condizioni di sicurezza e prevenzione dei rischi sul lavoro, relativamente ai suindicati locali ove opererà il personale della SZN;
- ai sensi del successivo art. 4 la SZN, a sua volta, si impegnerà, tra l'altro, a: rispettare la normativa vigente, delle regole di accesso e di uso e delle condizioni richieste dall'Università per l'utilizzo dei locali da parte del proprio personale; ospitare il personale dell'Università individuato dal Rettore presso la propria sede di Napoli, per lo svolgimento di attività congiunte di ricerca marina e a consentire al personale dell'Università coinvolto nelle attività di ricerca svolte congiuntamente, l'utilizzo delle proprie infrastrutture e l'accesso ai servizi per la ricerca; rispettare la normativa vigente, con specifico riferimento alle condizioni di sicurezza e prevenzione dei rischi sul lavoro, relativamente ai locali ove opererà il personale dell'Università; farsi carico di tutte le spese per i costi dei servizi (quali le spese generali per servizi di vigilanza e pulizia, per le utenze idriche, elettriche, ecc.) relativi al funzionamento dei locali oggetto del contratto; porre in essere, a proprie spese, tutte le azioni necessarie a rendere i locali funzionali all'utilizzo delle strumentazioni che verranno dalla stessa allocate; uniformarsi alla regolamentazione dell'Università in materia di accesso di soggetti terzi nei locali e a non far utilizzare a terzi i beni e gli strumenti di proprietà dell'Università; sollevare e tenere indenne l'Università da qualsiasi danno causato per sua colpa, o per colpa dei suoi dipendenti, o di persone dalla stessa indicate, a persone

o cose derivante dall'uso di locali e dei beni, strumenti o dall'espletamento di qualsiasi attività ivi svolta, anche su autorizzazione dell' Università; stipulare, per tutta la durata del comodato, idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per incendio ed altri eventi accidentali connessi all'utilizzo dei locali concessi in uso, a garanzia degli stessi, fornendo copia della polizza all'Università; conservare e custodire i beni oggetto di comodato, con cura e massima diligenza, a non mutarne, anche parzialmente, la destinazione e a non cedere, neppure temporaneamente ed a qualsiasi titolo, il godimento di essi a terzi; riconsegnare i beni concessi in uso liberi da persone e cose, ed in caso di restituzione in condizioni diverse da quelle convenute, le spese per il ripristino saranno a carico della SZN stessa, che risponderà eventualmente dei danni cagionati in violazione di quanto sopra, ex artt. 1804 e 1805 c.c.; provvedere ai relativi oneri di manutenzione ordinaria e segnalare eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si dovessero rendere necessari, tempestivamente e per iscritto, all'Università, che procederà alla loro valutazione ed adotterà i provvedimenti ritenuti più opportuni anche in ordine al regime delle relative spese, anche in deroga all'art. 1808 comma 2; non procedere ad opere di manutenzione straordinaria, di trasformazione, di modifica e/o miglioria dei beni, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Università. Qualora le opere realizzate dalla SZN (di manutenzione ordinaria) e quelle eventuali di manutenzione straordinaria, di trasformazione, di modifica e/o miglioria, previamente autorizzate, non possano essere asportate senza recare danni ai beni, esse resteranno a fine comodato acquisiti alla proprietà, senza diritto per la SZN a indennizzo, rimborso spese o compenso alcuno; fornire un elenco del proprio personale che opererà nei locali; consentire ai ricercatori, ai docenti e agli studenti dell'Università l'utilizzo delle proprie infrastrutture e della propria strumentazione per la ricerca collocate presso tali locali, incluso l'accesso all'utilizzo delle imbarcazioni scientifiche e delle tecnologie utilizzate dai propri ricercatori, ivi ospitati per le attività di ricerca nello Stretto, nel rispetto della normativa vigente e ferme restando le responsabilità connesse all'utilizzo;

- ognuna delle Parti (ai sensi dell'art. 9) sarà responsabile nei confronti del proprio personale che opererà presso la sede dell'altra parte, per il quale dovrà avere le necessarie coperture assicurative e dovrà rispettare le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ed ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato;

Visti:

- lo Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014;
- il testo della Contratto di comodato d'uso e le relative planimetrie allegate;

Considerato:

- che l'attività prevista rientra fra le finalità istituzionali delle Parti;

- che il contratto di comodato d'uso sostituirà e determinerà il venir meno della precedente Convenzione sottoscritta tra le Parti (Rep. n. 351/2020);

Sulla base di quanto sopra relazionato, si sottopone al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

- autorizzare il Rettore alla stipula del *“Contratto di comodato d'uso per l'utilizzo di locali presso la sede di Villa Pace (Messina) per lo svolgimento congiunto di attività di ricerca in Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine tra la Stazione Zoologica Anton Dohrn e l'Università degli Studi di Messina”*, il cui testo è allegato alla presente relazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Allegati:

- Testo del Contratto e relative planimetrie allegate.

Il DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno